



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott. Gianfranco Mantelli - presidente,
dott.ssa Maria Flora Febbraro - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo avanzata da
CITTA' PULITA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE con ricorso depositato
in data 2.9.2016 ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con
riserva di deposito della proposta e del piano e con
richiesta di fissazione di termine da parte del Tribunale;

considerato che la sede legale della società è in
CIVITAVECCHIA e dunque sussiste la competenza territoriale di
questo Tribunale;

verificata la legittimazione del richiedente, essendo
stata depositata la delibera del liquidatore avente ad
oggetto la presentazione della domanda di concordato in
bianco;

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci e
l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei
rispettivi crediti;

rilevato che non risultano pendenti istanze di fallimento;
considerata l'opportunità di nominare il commissario
giudiziale e la necessità di disporre il deposito di adeguata
cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;

P.Q.M.

assegna alla ricorrente termine di giorni 90 dalla
comunicazione del presente decreto per la presentazione della

proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.;

nomina commissario giudiziale VINCENZO DI FANI con studio in Roma via dell'Alpinismo 24;

dispone che ogni trenta giorni dal deposito della domanda sia trasmessa al Tribunale:

- una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- gli estratti conto relativi ai conti corrente bancari di cui l'istante abbia la disponibilità, che evidenzino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;
- una relazione informativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo stato di predisposizione della proposta e del piano, con indicazione degli incarichi conferiti a tal fine;

dispone che il commissario giudiziale segnali la mancata presentazione dei ricorsi ex art. 160 o 182 bis l.f. nel termine giudizialmente assegnato o prorogato; nonché, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

stabilisce il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 25.000,00, a titolo di fondo spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili;

segnala:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano

documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

manda alla cancelleria per

- la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. e al Commissario;
- la pubblicazione nelle forme previste dall'art. 166 LF.

Civitavecchia 02/09/2016

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA 05.09.2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Domenica Caccavari